

Statuto dell'Associazione

Artedra Associazione Culturale

Titolo I - Disposizioni Particolari

Articolo 1

E' Costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata Artedra

con sede legale in Napoli alla via Michele Kerbaker n. 86 di seguito indicata come **"L'Associazione"**.

Può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici su tutto il territorio nazionale

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei soci

Articolo 2

Definizione, Finalità, Obiettivi, Strumenti.

"L'Associazione", con durata illimitata, è un'organizzazione indipendente, apartitica e non ha scopo di lucro. Non discrimina sulla base di razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica e nazionalità.

Crede nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza degli esseri umani.

Condivide i seguenti valori: crescita, consapevolezza, creatività, bellezza, integrazione, rispetto, condivisione, solidarietà, partecipazione e sostenibilità.

"L'Associazione" persegue i seguenti scopi:

Diffusione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, enogastronomico, folkloristico ed ambientale della città di Napoli e della Regione Campania e.

"L'Associazione", per realizzare tali scopi, si impegna a :

- a) promuovere ed organizzare iniziative culturali quali: visite guidate a carattere storico artistico –naturalistico -scientifico su tutto il territorio campano , nonché percorsi enogastronomici .
- b) valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, del territorio della regione Campania;
- c) promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali visite guidate, passeggiate narrate, itinerari a tema, conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, degustazioni di prodotti tipici locali , happening ed esposizioni d'arte .
- d) promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
- e) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi;

- f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti in Campania anche con servizio di guide;
- g) realizzare attività di promozione turistica del territorio mediante elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta;
- h) promuovere iniziative culturali con le scuole quali ad esempio percorsi didattici finalizzati alla salvaguardia, la promozione, la conoscenza ed al recupero delle tradizioni culturali, storiche e folkloristiche e ambientali della Campania;
- i) attività didattiche laboratoriali con uso di mezzi audiovisivi e cartacei all'interno di scuole d'ogni ordine, università e per enti d'ogni tipo; attività di produzione di materiale informativo;
- j) promuovere il cinema, la cultura cinematografica in tutte le sue forme, le arti visive, fotografiche, pittoriche e l'arte contemporanea e l'architettura; promuovere il teatro, la danza e la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
- k) elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media, le App e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale;
- l) collaborare con altre associazioni, consorzi, aziende, fondazioni, a progetti inerenti il settore culturale e turistico (storico artistico -ambientalistico)
- m) collaborare con agenzie turistiche e congressuali e Tour operator italiani e stranieri, e proporre percorsi culturali in Campania sempre al fine di far conoscere e promuovere la Campania nel mondo.
- n) effettuare attività di incoming sul territorio Campano, con la collaborazione di hotel, strutture alberghiere e ricettive in genere.
- o) formulare agli Enti Istituzionali locali proposte inerenti alla promozione, fruizione, recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ambientalistico e storico della Campania,
- p) creazioni di siti internet per favorire la diffusione della cultura Campana. Indire concorsi a premi per iniziative od opere aventi come oggetto la cultura, l'arte, il costume e le tradizioni partenopee;

“L’Associazione”, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci, potrà interagire, attivamente, con Enti Pubblici, imprese (sociali e non), organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge **“L’Associazione”** potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, economica e/o finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

“L’Associazione” potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e per il potenziamento e l'ammodernamento della stessa.

Titolo II - Dei Soci

Articolo 3

I soci de “*L’Associazione*” si dividono in:

- a) Soci Fondatori;** **b) Soci Ordinari;**

Sono *Soci Fondatori* i promotori de “*L’Associazione*”.

Sono *Soci Ordinari* quanti, persone fisiche maggiorenni, saranno ammessi in tale qualità dal Consiglio Direttivo; essi contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali. Chi fa domanda come Socio Ordinario de “*L’Associazione*” chiede di farne parte accettando integralmente lo Statuto ed il Regolamento; i soci ordinari all’atto dell’iscrizione sono ammessi alle attività da parte del Presidente o Consigliere all’uopo delegato. L’adesione a “*L’Associazione*”, previa l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo e dopo il versamento della prevista quota associativa, comporta il diritto al voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, del rendiconto economico finanziario annuale e per la nomina di Organi Direttivi de “*L’Associazione*” medesima.

Ogni **Socio** è eleggibile per la nomina degli Organi Sociali de “*L’Associazione*”, come pure è eleggibile nell’ambito delle cariche Provinciali, Regionali e Nazionali dell’ente a cui “*L’Associazione*” si affilierà.

Tutti i **Soci** de “*L’Associazione*”, compatibilmente alle loro disponibilità, devono rendersi disponibili a collaborare per perseguire gli scopi, le finalità istituzionali di cui all’Articolo 2 del presente Statuto Sociale e per la conduzione de “*L’Associazione*”.

Articolo 4

Chi intende aderire a “*L’Associazione*” deve compilare la scheda di adesione e sottoscrivere la dichiarazione di condividere le finalità che “*L’Associazione*” si propone e l’impegno ad approvare Statuto e Regolamenti. Ogni Associato versa alla cassa sociale una quota Associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle quote Sociali annuali ha luogo direttamente nelle mani del Segretario o del Presidente o persona all’uopo delegata. Ogni Associato, altresì, potrà concorrere con contributi Associativi liberali per far fronte alle spese inerenti la realizzazione dei Servizi di Natura Istituzionale o a quelli direttamente connessi.

Articolo 5

Si decade da Socio su delibera espressa del Consiglio Direttivo:

- Per dimissioni;
- Per indegnità;
- Per comportamenti che possano impedire il raggiungimento degli scopi sociali;
- Per morosità nel pagamento di una quota sociale annuale.

Titolo III - Degli Organi Sociali

Articolo 6

Sono **Organi Sociali** del “L’Associazione”:

L’**Assemblea dei Soci**; Il **Consiglio Direttivo**

Articolo 7

L’**Assemblea dei Soci** è costituita da tutti i Soci (Fondatori e Ordinari) in regola con il versamento delle quote sociali e in regola con le obbligazioni assunte nei confronti de “L’Associazione”.

Articolo 8

In **sede assembleare** i soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante regolare delega scritta. Ogni socio non può rappresentarne più di due. Alle sedute assembleari possono partecipare tutti i soci (Fondatori ed Ordinari) e tutti hanno diritto di voto

Articolo 9

L’**Assemblea**:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, fra tutti i soci appartenenti al “L’Associazione”;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno sociale, presentati dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a seguito di proposte formulate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua competenza.

L’Assemblea, altresì, elegge, ove lo ritenga opportuno, il **Collegio dei Revisori dei Conti** ed il **Collegio dei Proviviri**

Articolo 10

L’**Assemblea Ordinaria** dei soci viene convocata dal Presidente de “L’Associazione”, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente, per l’approvazione del bilancio preventivo e per deliberare le direttive programmatiche per il successivo anno sociale; la stessa può essere convocata anche su espressa richiesta di un 1/5 dei soci ordinari. In questo ultimo caso il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell’assemblea entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 11

L’**Assemblea**, sia in seduta **ordinaria** che **straordinaria**, viene convocata in **prima** ed in **seconda** convocazione, a distanza di almeno 1 (un) giorno dalla prima, mediante avviso affisso nella sede del “L’Associazione” e contestuale comunicazione agli Associati (a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms o fax), almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata della seduta assembleare. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo, nonché gli argomenti posti agli ordini del giorno. Per la validità della seduta in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere saranno valide se prese con la maggioranza semplice degli intervenuti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Il **Presidente** ha facoltà di nominare, tra i Soci, il Segretario della Seduta Assembleare, al quale è affidata la redazione del relativo verbale.

Articolo 12

Il **Consiglio Direttivo**, composto da almeno tre membri e massimo cinque membri di cui, se è possibile, almeno uno eletto tra i soci fondatori, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili:

1. Elegge nel suo seno il **Presidente, il Vice Presidente e il Segretario**;

2. Redige e presenta- all'Assemblea dei soci per l'approvazione - i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione sociale relativa all'esercizio precedente.

3. Delibera, senza obbligo di motivazione, sulle ammissioni dei soci ordinari;

4. Delibera sui casi di decadenza da soci ordinari;

5. Esegue le direttive programmatiche indicate dall'Assemblea;

6. Stabilisce, anno per anno, le quote sociali e decide su quanto demandato al suo esame;

7. È investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, senza alcuna eccezione, ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Il **Consiglio Direttivo** può delegare, anche temporaneamente, le sue funzioni al Presidente, il quale dovrà riferire alla prima seduta al Consiglio Direttivo per la ratifica. Può riunirsi anche a seguito di convocazione formulata dal Presidente o autoconvocarsi su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta le dimissioni dell'intero Consiglio ed in tal caso il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e convoca immediatamente l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto, decadono per morte, dimissioni e, ad eccezione del Presidente, per sfiducia del Consiglio ratificata dall'Assemblea dei soci che provvede all'integrazione.

Nell'ipotesi di mancata approvazione del rendiconto economico finanziario annuale da parte dell'Assemblea dei soci decadono il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo

Articolo 14

Il **Presidente è Legale Rappresentante** de "*L'Associazione*". ad esso spetta la firma legale dell'Associazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso di sua assenza o impedimento è il Vice Presidente ad avere piena rappresentanza del sodalizio. Il Presidente coordina ed indirizza le singole iniziative, sorveglia sull'attività del Segretario, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci e presenta la relazione organizzativa, tecnico/morale ed amministrativa.

Il Presidente decade, oltre a quanto disposto dall'art. 19 del presente statuto, per morte o per dimissioni che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

Articolo 15

Il **Segretario** ha funzioni di coordinamento amministrativo, mantiene i rapporti con gli Enti e cura le pubbliche relazioni, ed aggiorna i libri Sociali. Registra i movimenti di cassa e ne informa il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Cura la contabilità ed il Bilancio de "*L'Associazione*".

Articolo 16

Il **Collegio dei Revisori dei Conti**, in numero di tre membri, se eletto, ha facoltà di partecipare, con funzioni di controllo, alle sedute del Consiglio Direttivo e può esprimersi sulle decisioni del Consiglio in rapporto alle norme Statutarie e ai Regolamenti approvati dall'Assemblea

Il Collegio dei Revisori dei Conti, verifica e controlla periodicamente la regolarità, formale e sostanziale, della contabilità e redige apposita relazione, da allegare ai Bilanci Preventivi e Consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il **Collegio dei Proviviri** è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. L'Assemblea demanda a tale Collegio – nelle modalità da stabilirsi con delibere dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria- il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.

Articolo 18

Per quanto concerne la **convocazione** e la validità delle **deliberazioni** assunte dagli Organi sociali s'intendono richiamati il disposto di cui agli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Articolo 19

Tutte le cariche sociali sono gratuite e durano quattro anni.

E'ammesso il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, ai soci, per lo svolgimento delle attività istituzionali al fine di perseguire gli scopi del "L'Associazione", nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci.

I componenti possono essere riconfermati.

Tutti gli **incarichi** nell'ambito de "**L'Associazione**" sono uniformati al principio della **mutualità**, ai principi della **Solidarietà sociale** nonché ai principi di **democrazia interna e di autonomia**.

Titolo IV - Dell'Esercizio Finanziario

Articolo 20

L'esercizio finanziario apre il **primo gennaio** e si chiude il **trentuno dicembre** di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è obbligato alla redazione 1) del rendiconto annuale economico –finanziario, che dovrà contenere, suddivise per voci analitiche, tutte le entrate ed uscite del "**L'Associazione**" ed, altresì, 2) della relazione sociale nella quale dovranno essere descritte le attività del "L'Associazione" svolte durante l'anno, gli eventi e le iniziative organizzate. Entrambi i documenti saranno esposti - nella sede sociale del "**L'Associazione**" a disposizione dei soci che vorranno visionarli – quindici giorni prima della data stabilita per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario e della relazione sociale da parte dell'Assemblea dei soci, che avverrà entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno sociale. Per quanto concerne la convocazione e le delibere dell'Assemblea dei soci relativamente a tale approvazione, si intende richiamato il disposto agli art. 10 ed art. 11 del presene Statuto.

Articolo 21

I mezzi di finanziamento sono costituiti dalle **quote sociali** e dai **contributi associativi liberali** versati dai soci, da contributi e/o sovvenzioni provenienti da Enti Pubblici e Privati, o da altri proventi.

- Per la partecipazione ad alcune iniziative e attività culturali, “*L’Associazione*” può richiedere un contributo associativo ai propri soci, stabilito dall’Assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.

- Le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali saranno inserite in apposite voci di bilancio e la loro utilizzazione dovrà essere in armonia con le qualità statutarie dell’organizzazione e gli scopi istituzionali del “*L’Associazione*”.

E’ vietato distribuire fra i soci anche in modo indiretto i proventi derivanti da tali iniziative culturali e/o attività commerciali marginali, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita associativa.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le **quote sociali** versate dai soci ordinari costituiscono il **Capitale Sociale** de “*L’Associazione*”.

Il **Patrimonio Sociale indivisibile**, oltre che dal Capitale Sociale è costituito da:

- a) contributi associativi;
- b) beni immobili e mobili;
- c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) donazioni, lasciti o successioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali
- f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) dai fondi di riserva ordinari e straordinari costituiti con l’eccedenza di bilancio
- i) dallo somme destinate dallo Stato, Regione, Comune e Provincia e dagli Enti locali per la gestione dell’Associazione,
- l) contributi di organismi internazionali
- m) contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le **quote sociali** (ed i contributi associativi) sono **intrasferibili** e **non** soggette a **rivalutazione**. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Articolo 22

Il **Bilancio Consuntivo** va approvato dall’Assemblea Generale dei soci **entro quattro mesi** dalla chiusura dell’esercizio. In fase di approvazione del Bilancio Consuntivo l’Assemblea può costituire un **Fondo di Riserva Straordinario** per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che non potranno essere, in ogni caso, distribuiti tra i soci, ma che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione.

Titolo V - Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento del “L’Associazione” può essere deliberato soltanto dall’Assemblea dei soci, in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento del “*L’Associazione*”, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro, o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

In caso di scioglimento l’Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo.

Titolo VI - Disposizioni Finali

Articolo 24

Le **disposizioni** di cui al presente statuto possono essere modificate dall’Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, previa iscrizione all’O.D.G. e a **maggioranza** degli aventi diritto al voto.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo può emanare **Regolamenti** per l’organizzazione ed il funzionamento de “*L’Associazione*”.

Articolo 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate e trascritte tutte le **norme di legge in materia**.

Letto e sottoscritto

Napoli, li